

**DELIBERAZIONE 21 APRILE 2016
194/2016/R/IDR**

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO MTI-2, DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE DALL'ENTE D'AMBITO ATO 4 LAZIO MERIDIONALE - LATINA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 aprile 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 8 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, (di seguito: Collegato Ambientale), e in particolare l'articolo 61;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/IDR, recante “Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 29/2014/E/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 379/2014/S/IDR, recante “Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 379/2014/S/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 481/2014/S/IDR, recante “Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata da Acqualatina S.p.a.” (di seguito: deliberazione 481/2014/S/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel Metodo Tariffario Idrico (MTI) per l’anno 2015” (di seguito: deliberazione 662/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) –

Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);

- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determinazione del 4 novembre 2013 n. 2/2013 DSID recante “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR”;
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del 31 marzo 2015, 4/2015 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, in data 22 novembre 2013, dall’Ente d’Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- l’istanza di aggiornamento tariffario, con riferimento alle annualità 2014 e 2015, presentata dal gestore *Acqualatina S.p.a.* ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR e la conseguente diffida ad adempiere inviata dall’Autorità all’Ente d’Ambito in oggetto, in data 4 agosto 2014 (prot. AEEGSI n. 22041);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 14 agosto 2014 e, da ultimo, in data 30 aprile 2015, dall’Ente d’Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché delle determine 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID;

- la presa d'atto (nell'ambito della determinazione tariffaria per gli anni 2014 e 2015) da parte dell'Ente d'Ambito in parola dell'*"Istanza per il riconoscimento dei costi di morosità aggiuntivi in sede di conguaglio – art. 30.3 Allegato (A) della deliberazione n. 643/2013/R/IDR"* presentata dal gestore *Acqualatina S.p.a.*

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- in materia di gestione della morosità nel servizio idrico integrato, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per

la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all’attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l’Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell’ambito dell’articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l’erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l’Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d’Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell’ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una

prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l'Autorità ha, tra l'altro, definito una specifica procedura caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente, finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo, ai commi 5.5 e 5.6, che nei casi in cui gli Enti d'Ambito risultino, alla data del 31 marzo 2014, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR - preceduta dai documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR - l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), nell'ambito del quale, peraltro, la valorizzazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, avviene - in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti - anche sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per il periodo 2012-2015, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino

- all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
 - con determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - con riferimento alle predisposizioni relative agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e i documenti inviati dal soggetto competente ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR;
 - con riferimento alle predisposizioni relative agli anni 2014 e 2015, non avendo l'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina, alla data del 31 marzo 2014, provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza, il gestore *Acqualatina S.p.a.* ha presentato istanza di aggiornamento tariffario all'Ente d'Ambito medesimo ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, dandone contestuale comunicazione all'Autorità in data 30 aprile 2014;
 - l'Autorità, con nota prot. n. 22041 del 4 agosto 2014, ha diffidato il citato Ente d'Ambito a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per la predetta gestione;
 - successivamente, in data 14 agosto 2014, l'Ente d'Ambito in oggetto ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie adottate relative alla gestione operante sul proprio territorio, nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
 - l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di effettuare verifiche ulteriori, anche successivamente all'approvazione della tariffa, in ordine alla correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso delle analisi della predisposizione riferita agli anni 2012 e 2013, sono state riscontrate alcune criticità nella trattazione di specifiche componenti tariffarie, come peraltro confermato e approfondito nell'ambito della verifica ispettiva condotta ai sensi della deliberazione 29/2014/E/IDR. In particolare, si sono rilevate le criticità di seguito riportate:
 - a) nel "*ModCO*" del "*FileATO*", l'erronea attribuzione delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito alla voce "Altri corrispettivi ai proprietari"

- (AC_p), in luogo della prevista imputazione alla corrispondente componente tariffaria CO_{ATO} ;
- b) nel “*ModStratificazione*” del “*FileATO*”, la valorizzazione di taluni cespiti completamente ammortizzati, rinvenibili nella categoria “impianti di sollevamento” (per l’anno 2003) e nella categoria “altre immobilizzazioni materiali e immateriali”;
 - c) nel “*ModStratificazione*” del “*FilePROPRIETARIO*” afferente alla società Teleleasing S.p.a., l’imputazione nel computo tariffario di taluni cespiti della categoria “altre immobilizzazioni materiali e immateriali” al valore di contratto di leasing in luogo del costo storico;
- alla sopra menzionata verifica ispettiva ha fatto seguito il procedimento sanzionatorio - tuttora in corso - avviato con deliberazione 379/2014/S/IDR, nell’ambito del quale è stata esplicitata, tra le altre, la contestazione secondo cui “Acqualatina avrebbe valorizzato alla voce “saldo conguagli e penalizzazioni” per gli anni 2012 e 2013 rispettivamente gli importi di €4.500.000 e €3.415.711 senza l’apposita prescritta approvazione dell’Ente d’Ambito”;
 - la contestazione di cui al precedente alinea è stata mossa sulla base delle seguenti evidenze:
 - l’articolo 34 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR prevede che alla quantificazione della componente tariffaria a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}) possa concorrere la voce di pianificazione “saldo conguagli e penalizzazioni”, come approvata dall’Ente competente entro aprile 2012;
 - dal Piano d’Ambito - approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Latina con delibera n. 3 del 11 novembre 2011 e successivamente rettificato con delibera n. 4 del 28 giugno 2012 - risultano valori non direttamente riconducibili alla voce “saldo conguaglio e penalizzazioni”: il gestore ha prodotto, in sede di ispezione, uno schema di riconciliazione senza tuttavia esplicitare le modalità di ricostruzione degli importi in questione nel rispetto delle regole *pro tempore* vigenti;
 - peraltro, nell’ambito della predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, l’Ente d’Ambito, con delibera n. 11 del 7 agosto 2014, ha provveduto ad approvare esplicitamente - e a qualificare come partite pregresse ai sensi dell’articolo 31 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR - la quantificazione dei conguagli relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore del MTT e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, con gli atti e i documenti trasmessi, l’Ente d’Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina, a partire dall’analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:

- casi di mancata conformità ai parametri qualitativi previsti per la risorsa idrica dalla normativa vigente;
- vetustà delle reti, degli impianti e dei misuratori, con conseguente elevato livello di perdite di rete;
- parziale copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - potenziamento di reti ed impianti per prevenire casi di scarsa qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
 - riduzione del livello di vetustà degli impianti, delle reti e dei misuratori;
 - ampliamento della rete idrica di distribuzione;
 - abbattimento della torbidità della risorsa idrica nel sud pontino;
 - miglioramento della procedura di smaltimento dei fanghi;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale ha programmato, fino al 2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - potenziamento degli impianti di dearsenizzazione per l'abbattimento dell'arsenico e realizzazione di due impianti di dissalazione nelle isole pontine;
 - sostituzione e/o ottimizzazione di tratti della rete idrica;
 - realizzazione di tratti di rete fognaria;
 - adeguamento degli impianti di depurazione agli standard richiesti a livello comunitario;
 - sostituzione dei misuratori vetusti e installazione di strumenti di telecontrollo;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina ha previsto:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;

- nella Relazione di accompagnamento relativa alle predisposizioni tariffarie degli anni 2014 e 2015, è stato esplicitato di essersi avvalsi della possibilità di utilizzare forme di ammortamento accelerato e della facoltà di valorizzare la componente FNI^{new} a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari (l'Ente d'Ambito ha proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range 0,4-0,6 - pari a 0,6), di cui agli articoli 12 e 18 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in data 30 aprile 2015, nella nota di accompagnamento alla valorizzazione delle voci che contribuiscono alla determinazione della componente tariffaria ERC^{2015} , l'Ente d'Ambito in parola ha esplicitato di aver ricompreso, tra i costi ambientali e della risorsa, gli importi afferenti alle voci di costo "contributi per consorzi di bonifica" - come aggiornate rispetto alle predisposizioni tariffarie degli anni 2012 e 2013 a seguito dell'accordo siglato nel corso dell'anno 2012 tra Regione Lazio, il medesimo Ente d'Ambito e l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica - con riferimento ai quali, peraltro, l'Autorità si riserva di effettuare ulteriori verifiche anche in esito ai contenziosi al riguardo pendenti;
- con riferimento alle predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 rilevano le criticità riscontrate nelle proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013 e descritte in precedenza con riferimento al trattamento delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito (punto sub *a*)), alla valorizzazione di taluni cespiti completamente ammortizzati (punto sub *b*)) e al mancato utilizzo del criterio del costo storico nella stratificazione di alcune immobilizzazioni (punto sub *c*))”;
- per quanto attiene alla componente "Altri corrispettivi ai proprietari", AC_p , si rileva la valorizzazione – a partire dal 2014 – “dell'aggiornamento all'inflazione del canone negli anni dal 2003 al 2012 compreso (...)” e dunque, successivamente alla data del 28 aprile 2006 indicata nel comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR quale termine ultimo di deliberazione dei corrispettivi annuali ai proprietari ammissibili ai fini tariffari;
- da ultimo, per quanto concerne l'articolazione tariffaria applicata all'utenza, si è specificato di aver proceduto alla revisione della stessa seguendo i criteri di cui all'articolo 39 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo all'istanza formulata da *Acqualatina S.p.a.* in ordine al riconoscimento, in sede di conguaglio a partire dalla proposta tariffaria per l'anno 2016, del costo effettivo della morosità per gli anni 2014 e 2015, l'Ente d'Ambito - a fronte della dettagliata relazione prodotta dal gestore - si è limitato a “*prendere atto dell'[istanza] presentata dal gestore da inviare per le valutazioni all'[Autorità], al fine di non compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione*”, senza esprimere quindi alcuna valutazione su taluni aspetti evidenziati dal medesimo gestore, tra i quali:

- le cause dei livelli di morosità registrati (riconducibili, secondo il gestore, a *i*) le utenze morose con contatore non accessibile, *ii*) le utenze che hanno dato disdetta e aventi un debito nei confronti del medesimo gestore e *iii*) le utenze morose appartenenti al Comune di Aprilia);
- le azioni per il contenimento della morosità già intraprese e da intraprendere (con particolare riferimento all'avvenuta attivazione di misure per il recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nonché alle misure procedurali e regolamentari intraprese a partire dal 2012, quale, a titolo esemplificativo, la modifica delle attività di sollecito);
- l'impatto del fenomeno della morosità sull'andamento della gestione (con incidenza, secondo il gestore, "*in maniera determinante, nel corso degli anni di gestione, sull'equilibrio economico finanziario della Società ed in particolare sulla realizzazione del Programma degli Interventi*").

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in esito alla valutazione della predisposizione tariffaria trasmessa per gli anni 2012 e 2013, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso per gli anni 2014 e 2015, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR e alle determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID;
- sia opportuno approvare i valori del moltiplicatore tariffario, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, come indicati nella Tabella 1 dell'Allegato A;
- con riguardo alle riferite incongruenze riscontrate anche in sede di verifica ispettiva sia opportuno procedere a:
 - scomputare (con riferimento al periodo 2012-2015) le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito dalla voce di costo "Altri corrispettivi ai proprietari" (AC_p), attribuendole contestualmente alla corrispondente componente tariffaria (CO_{ATO});
 - rettificare (per le singole annualità del periodo 2012-2015) l'erronea valorizzazione di taluni costi afferenti alle infrastrutture del medesimo gestore e di un proprietario terzo (Teleleasing S.p.A);

- rettificare (relativamente alle annualità 2014 e 2015) la valorizzazione della componente “Altri corrispettivi ai proprietari”, AC_p , per la quota parte afferente all’aggiornamento all’inflazione del canone negli anni dal 2003 al 2012;
- nelle more della conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 379/2014/S/IDR, non possano trovare riconoscimento, nel computo del vincolo ai ricavi del gestore degli anni 2012 e 2013, gli importi attribuiti alla voce di costo “saldo conguagli e penalizzazioni” atteso che i medesimi non risultano esplicitamente approvati dall’Ente d’Ambito entro l’aprile 2012, come previsto dal comma 34.1 del MTT, e che comunque dal Piano d’Ambito - approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Latina con delibera n. 3 del 11 novembre 2011 e successivamente rettificato con delibera n. 4 del 28 giugno 2012 - risultano valori non direttamente riconducibili alla voce “saldo conguagli e penalizzazioni” in questione;
- in seguito alle rettifiche sopra menzionate e nelle more della conclusione del richiamato procedimento sanzionatorio di cui alla deliberazione 379/2014/S/IDR, sia opportuno procedere, in via provvisoria, alla esplicitazione dei valori del moltiplicatore tariffario g per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alle predette annualità, a valere, rispettivamente, sulle tariffe 2014, 2015, 2016 e 2017 - rideterminando i valori del moltiplicatore tariffario medio (g_{medio}^{2012} , g_{medio}^{2013} , g_{medio}^{2014} e g_{medio}^{2015}), come riportati nella Tabella 2 dell’Allegato A;
- sia necessario prescrivere all’Ente d’Ambito di fornire, in sede di predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, gli elementi relativi alla conclusione dell’istruttoria in ordine all’istanza per il riconoscimento di maggiori oneri di morosità formulata dal gestore, definendo in particolare le modalità che - anche nell’ambito della regolazione sulla qualità contrattuale (introdotta dall’Autorità con la recente deliberazione 655/2015/R/IDR) - permettano di contemperare le asserite difficoltà in ordine alla situazione economico-finanziaria della gestione in parola con l’obiettivo di contenere l’impatto sull’utenza;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell’Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l’eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l’insieme degli atti sottoposti all’Autorità per la gestione *Acqualatina S.p.a.* richieda l’effettuazione di specifiche verifiche in ordine alla situazione economica e finanziaria della gestione

DELIBERA

1. ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte dall'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina, approvando le medesime con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore g di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
3. di approvare quali valori medi delle tariffe per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per le medesime annualità, a valere sulle tariffe 2014, 2015, 2016 e 2017 - i valori del moltiplicatore tariffario g_{medio}^{2012} , g_{medio}^{2013} , g_{medio}^{2014} e g_{medio}^{2015} indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di prescrivere all'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina di trasmettere, in sede di predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, gli elementi relativi alla conclusione della verifica in ordine all'istanza formulata dal gestore per il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima ammissibile di cui al comma 30.2 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
5. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni